



Città di Pescia

Comune di Pescia

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

***PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE***

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



I - Introduzione generale

I.1. Quadro normativo di riferimento

Dopo il "Piano Cottarelli" il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015. La legge di stabilità interviene in due ambiti: il primo prevede obbligatoriamente un "piano operativo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute. Il secondo prevede una revisione della disciplina dell'organizzazione della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete con specifica modifica dell'art. 3 bis del d.l n. 138/2011 convertito con modifiche nella legge n. 148 /2011.

L'art. 1 comma 611 testualmente recita:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

La norma fa salve le disposizioni contenute nell' art. 3 comma 27, e ss della legge n. 244/2007 che testualmente recita:

comma 27: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*

Comma 28: *"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.*

Comma 29: *" Entro trentasei mesi (561) dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma*



2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27....".

Pertanto, così come desumibile anche dalla Relazione Cottarelli, il legislatore conferma quale norma cardine del nostro ordinamento, l'art. 3 comma 27 della legge finanziaria per il 2008, per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

I soggetti attivi sono stati chiarente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni "locali"; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello Stato e del parastato.

I soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria per 2008 il perimetro dell'indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo - la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale.

La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale, tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la "vis espansiva" di alcune corti dei conti possono far ritenere che esse siano ricomprese.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri enunciati dal comma 611:

-a) Eliminazione società non indispensabili.



Il legislatore utilizzando la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto con l'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007 sopra citato, e deve leggersi nel senso che l'attività delle società non deve essere diversamente ottenibile o meglio non deve essere ottenibile dal "mercato".

Pertanto sono detenibili le società con i seguenti oggetti sociali: a) attività e produzione di servizi strettamente necessari alle finalità istituzionali - b) produzione di beni e servizi, di **interesse generale**, nei limiti delle competenze dell'Ente stesso.

La Corte Costituzionale è intervenuta in materia e con una recente sentenza ha asserito che i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali; secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge. Pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili dal mercato;

-la lettera b) del comma 611 richiama la soppressione delle società senza dipendenti o con dipendenti superiori agli amministratori¹. Trattasi di un criterio a valenza oggettiva che rimanda alle considerazioni riportate da Commissario Cottarelli nel suo Piano.

-la lettera c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del nota principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;

-la lettera d) richiede l'aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica;

-la lettera e) richiama il generale contenimento delle spese e dei costi di funzionamento: è un criterio trasversale rispetto alle altre azioni individuando nell'area della governance, il settore in cui intervenire.

¹ si tratta delle c.d. "scatole vuote" per usare la locuzione del Commissario Cottarelli, alle cui considerazioni si fa rinvio.

I.2. Piano operativo

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il **31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro **il 31 marzo 2016**, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del D. lgs.vo 267/2000 che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.



I.3. Attuazione del Piano

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito



della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento, sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

I.4. Principi e criteri di razionalizzazione

Dal quadro sopra delineato dal legislatore, emergono i principi e le conseguenti azioni fondamentali che questa Amministrazione deve declinare a livello operativo, analizzando caso per caso e vagliando alla luce degli stessi, la detenibilità o meno delle proprie partecipazioni societarie.

Tali principi possono riassumersi come segue:

- Mantenere unicamente le partecipazioni che svolgono un ruolo strategico per il perseguimento delle finalità dell'ente, in ossequio alla disposizione di legge più volte richiamata² che pone il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- Ridurre conseguentemente le partecipazioni non essenziali e la presenza del nostro Comune in società con partecipazioni minime che difficilmente possono essere considerate strategiche.
- Eliminare le società e le partecipazioni societarie che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

² vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007



- Per i servizi pubblici locali a rete, favorire l'aggregazione di aziende e la crescita dimensionale, quali fattori rilevanti per una maggiore efficienza legata allo sfruttamento delle economie di scala.
- Verificare che le proprie società partecipate abbiano una missione ben definita, con obiettivi chiari misurabili e condivisi dall'Ente.
- Mantenere la partecipazione solo in quelle società che abbiano un situazione economico-finanziaria solida, e che producono conseguentemente risultati positivi ³.
- Fornire indirizzi al fine del contenimento dei costi di funzionamento, agendo in particolare nell'area della governance.

II - Ricognizione società partecipate dal Comune

II.1. Le partecipazioni societarie in società di capitali

Il comune di Pescia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A** con una quota di partecipazione dello 0,0299%
2. **COSEA AMBIENTE S.P.A** con quota di partecipazione del 13,82%
3. **S.P.E.S. S.C.A.R.L** con quota di partecipazione del 12,18%
4. **ACQUE S.P.A** con quota di partecipazione del 0,80224%
5. **FIDI TOSCANA S.P.A** con quota di Partecipazione pari al 0,0001%

³ Il D. L 78/2010 art. 6, prevede che in caso di perdite per tre anni consecutivi o di utilizzo di tutte le riserve per il ripianamento delle perdite, l'amministrazione partecipante debba effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie; il comma 555 della legge di stabilità del 2014 prevede che, a decorrere dal 2017 le imprese in cui più dell'80% del valore della produzione derivi da affidamenti diretti e che presentino risultati economici negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti, devono essere messe in liquidazione entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio e del rendiconto dell'ultimo esercizio.



II.2. Altre partecipazioni non rientranti nel perimetro della razionalizzazione

Per completezza, si precisa che il comune di Pescia, partecipa anche ai seguenti Consorzi:

Cosea Consorzio Servizi Ambientali che ha per oggetto principale la gestione associata finalizzata al contenimento dei costi e alla qualità dei servizi nell'ambito della raccolta, smaltimento, e recupero dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, servizi cimiteriali. La quota calcolata associativa a carico dell'Ente, calcolata sulla base della popolazione residente è pari ad Euro 19.693,00 per il 2014 (così deliberato nell'Assemblea Consortile n. 4 del 29/04/2014 ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio)

Coad Consorzio Acque e Depurazione costituito in data 6 settembre 1997 dal Comune di Pescia e dal comune di Villa Basilica, con la finalità di costruzione e gestione dell'impianto di depurazione degli scarichi civili e industriali nonché la gestione del ciclo completo delle acque. Il Fondo Consortile ammonta ad euro 10.329, 14 ed il Comune di Pescia ne detiene una quota pari al 50%.

Coad Consorzio Acque e Depurazione detiene una quota di partecipazione pari all' 1,60 % del capitale sociale di **Acque S.p.a** per l'importo di Euro 79.847,00.

E' in corso la procedura di liquidazione volontaria del consorzio iniziata 11/04/2006.

Società della Salute "Valdinievole" che ha per oggetto principale la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona, negli aspetti assistenziali, sociosanitari, sanitari territoriali e specialistici di base, in attuazione dei programmi definiti nel Piano Integrato di salute della zona Valdinievole.

La partecipazione ai suddetti Consorzi/enti, sono forme qualificabili come "associative" e sono disciplinate dal capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000: in quanto tali, non sono oggetto del presente Piano.



Il Comune di Pescia, ha costituito in data 11/12/2012, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 267/2000, **l'Azienda Speciale "Mercato dei Fiori della Toscana"** che ha per oggetto la funzioni di servizio di mercato all'ingrosso dei fiori. La legge di stabilità 2015 non fa esplicito riferimento alle istituzioni e alle aziende speciali e pertanto, a rigore di una interpretazione letterale della norma, tale soggetto giuridico è da escludersi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione.

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

Il piano operativo, partendo dallo stato di fatto delle società partecipate e le loro gestioni, detenute dall'Ente, si pone l'obiettivo di:

1. Analizzare le partecipazioni societarie alla luce dei criteri di cui all'art.1 comma 611 della legge di stabilità;
2. Individuare le società per le quali ricorrono i presupposti di legge ai fini della detenibilità;
3. Individuare le partecipazioni societarie che presentano delle criticità e declinare le eventuali azioni da intraprendere, i relativi tempi di esecuzione e i risparmi conseguibili.

III.1 Analisi delle società

Società Toscana Energia S.p.a

Il Comune di Pescia partecipa al capitale sociale di Toscana Energia S.p.a con una percentuale pari allo 0,0299 % e detiene una quota pari ad Euro 43.740,00.

La Società è stata costituita in data 24/06/2006.

La società detiene le seguenti società e partecipazioni:

-Toscana Energia Green - 100%

-Agestel Spa - 100%



- Gesam Spa - 40%**
- Valdarno Srl - 30,04%**
- Ti forma scrl - 6,95%**

La Società è a partecipazione mista e i soci pubblici detengono la maggioranza delle azioni con diritto di voto. La stessa opera nell'ambito delle attività di gestione del gas, dell'energia elettrica e di altri tipi di energia;

La società è sorta a seguito dell'attuazione di un progetto a valenza regionale, di integrazione tecnica, economica, organizzativa e societaria delle aziende del territorio operanti nel settore del gas, progetto a sua volta originato da un protocollo d'intesa sottoscritto nel 2004 da alcuni comuni con il partner privato ITAL GAS SPA.

E' operante tra i soci pubblici un "patto di Sindacato di voto" rinnovato dal Comune di Pescia con Delibera C.C. n. 52 del 31/07/2014, con la finalità di esprimere intendimenti condivisi dai soci pubblici nei confronti del partner privato, in ordine alle azioni di sviluppo che la società deve intraprendere, nell'interesse generale dei territori nella quale la stessa opera.

Le strategia delineata dall'azienda per i prossimi anni può sintetizzarsi come segue:

- Investire nella realizzazione di nuove reti di distribuzione del gas, in particolare nei territori montani, stringendo una partnership con Regione Toscana, dal momento che si tratta di opere che hanno una finalità generale e che non rispondono a logiche di mercato.
- Riqualficare dal punto di vista tecnologico la rete di distribuzione esistente e più datata.
- Implementare ulteriormente l'offerta di servizi energetici nell'ottica della "sostenibilità", processo già iniziato attraverso l'acquisizione di Toscana Energia Green e la contestuale dismissione di partecipazioni in attività puramente commerciali;
- Qualificare il management e le risorse umane.
- Sviluppare l'attività in nuovi settori, potenziando la crescita innovativa.



- Verrà effettuato un check- up energetico degli asset di tutti i comuni con lo scopo di giungere ad una loro gestione ottimizzata. La società ha adottato già dal 2009 il Modello 231. La società ha adottata la Carta dei Servizi.

Si evidenziano i risultati economici dell'ultimo triennio:

Numero degli amministratori: 9 -

Numero di dipendenti : 409

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 26.730.258,00	35.688.921,00	36.755.000,00
Fatturato		
2011	2012	2013
119.465.000,00	125.167.521,00	150.161.829,00

Toscana Energia S.p.a

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) crediti verso soci per conferimenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	590.863.372,00	620.313.595,00	644.243.763,00
C) Attivo circolante	76.388.200,00	68.876.815,00	83.955.759,00
D) Ratei e risconti	103.200,00	91.565,00	63.877,00
Totale Attivo	667.354.772,00	689.281.975,00	728.263.399,00
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013



A) Patrimonio netto	358.596.209,00	372.937.831,00	349.693.097,00
B) Fondi per rischi ed oneri	52.522.401,00	51.840.242,00	62.925.540,00
C) Trattamento di fine rapporto	7.824.790,00	7.882.851,00	7.730.660,00
D) Debiti	190.242.691,00	195.123.943,00	244.019.676,00
E) Ratei e Risconti	58.168.681,00	61.497.108,00	63.894.426,00
Totale passivo	667.354.772,00	689.281.975,00	728.263.399,00

Toscana Energia S.p.a

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	150.878.143,00	151.851.486,00	176.511.665,00
B) Costi di produzione	-90.494.295,00	- 88.760.868,00	- 105.377.364,00
Differenza	60.383.848,00	63.090.618,00	71.134.301,00
C) Proventi e oneri finanziari	-694.261,00	-1.787.261,00	-2.701.775,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-13.000,00		
E) Proventi ed oneri straordinari	-2.220.788,00	1.418.269,00	142.615,00
Risultato prima della imposte	57.455.799,00	62.721.626,00	68.575.141,00



Imposte	30.725.541,00	27.032.705,00	31.819.876,00
Risultato d'esercizio	26.730.258,00	35.688.921,00	36.755.265,00

Cosea Ambiente S.p.a

La società "Cosea Ambiente" S.p.a, costituita nell'anno 2003, gestisce il servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, nonché la commercializzazione dei prodotti recuperati derivanti dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento dei rifiuti, nell'esclusivo interesse degli soci pubblici degli ambiti territoriali ricadenti nella provincia di Bologna e nella provincia di Pistoia.

Il capitale è pertanto interamente pubblico ed i comuni soci esercitano sulla società **un controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi.

Il comune di Pescia ha sottoscritto una quota del capitale Sociale dell'importo complessivo di Euro 477.526,00, pari al 13,82% e detiene pertanto azioni per un importo nominale pari ad Euro 66.000,00

La Società ha per oggetto sociale principale lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati secondo le normative in materia.

La società può inoltre compiere, in via secondaria e nel rispetto delle normative vigenti e della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico, il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie reali o fideiussorie a favore di terzi, con esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio di cui al



D.Lgs.vo 385/1993 e dei servizi finanziari di cui al D.Lgs.vo 58/1998, delle attività di locazione finanziaria e di credito al consumo nell'ambito dei propri soci, nonché delle attività di intermediazione immobiliare di cui alla legge n. 39/1989.

I rapporti tra società e Comune sono regolati da un contratto di servizio di affidamento in house la cui scadenza era prevista per 31/12/2014.

Ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata costituita l' 'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro" per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

Tale autorità svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

E'attualmente in fase di completamento la procedura per l'aggiudicazione in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad un gestore unico;

Per quanto sopra, nelle more del completamento della procedura di aggiudicazione, la Giunta Comunale, con atto n. 3 dell' 08/01/2015 ha deliberato la proroga temporanea del contratto fino all'affidamento del servizio al nuovo gestore.

Gli obiettivi strategici di Cosea Ambiente Spa sono sintetizzabili come segue:

- continuare nella progressiva opera di adeguamento/rinnovamento della gamma di servizi proiettati al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dalle due Provincia di Pistoia e di Bologna e degli standard di qualità fissati da ATO Bologna, ovvero sulla base delle richieste ed esigenze dei Comuni Soci;
- sviluppare l'erogazione dei servizi con valori economici adeguati alle esigenze dei Comuni Soci, garantendo qualità ed efficacia delle diverse operazioni di raccolta;
- razionalizzare tramite un processo di standardizzazione delle modalità operative il sistema di erogazione dei servizi al fine di ottimizzare l'uso delle risorse umane,tecniche ed economico/finanziarie;
- realizzare un sistema impiantistico che valorizzi il recupero dei materiali raccolti con i diversi servizi di raccolta differenziata e



che riducano i costi di trasporto e conseguente inquinamento ambientale;

- soddisfare le esigenze dei Comuni Soci attraverso l'accurato rispetto degli accordi contrattuali e del contratto di servizio con il comune di Pescia, fornendo report e dati utili al controllo previsti dall'affidamento in house;
- mantenere il costante monitoraggio del territorio al fine di prevenire gli abbandoni dei rifiuti pericolosi.

La società non detiene partecipazioni in altre società.

Si riportano i dati di bilancio degli ultimi tre esercizi:

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 66

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
109.508,00	36.496,00	41.169,00
Fatturato		
2011	2012	2013
12.861.693,00	12.784.153,00	13.799.735,00

**Cosea Ambiente S.p.a****Stato Patrimoniale**

Stato patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
F) Immobilizzazioni	2.426.896,00	2.457.712,00	2.453.591,00
G) Attivo circolante	5.606.817,00	5.499.842,00	5.657.858,00
H) Ratei e risconti	22.841,00	38.194,00	53.573,00
Totale Attivo	8.056.554,00	7.995.748,00	8.165.022,00
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	902.335,00	938.832,00	979.999,00
G) Fondi per rischi ed oneri	20.000,00	158.045,00	359.882,00
H) Trattamento di fine rapporto	453.125,00	534.709,00	649.134,00
I) Debiti	6.344.743,00	6.015.028,00	5.644.690,00
J) Ratei e Risconti	336.351,00	349.029,00	531.317,00
Totale passivo	8.056.554,00	7.995.748,00	8.165.022,00

Cosea Ambiente S.p.a**Conto Economico**

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	12.935.405,00	13.067.998,00	14.038.513,00
B) Costi di produzione	-12.581.451,00	-12.830.407,00	-13.765.879,00
Differenza	353.954,00	237.591,00	272.634,00



C) Proventi e oneri finanziari	-59.025,00	-21.669,00	-36.100,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	-19.217,00	-6.813,00	2.629,00
Risultato prima della imposte	275.712,00	209.109,00	239.163,00
Imposte	166.114,00	172.613,00	197.994,00
Risultato d'esercizio	109.598,00	36.496,00	41.169,00

3.Acque Spa.

Acque S.p.A. è una società costituita nel 2001 sorta dalla concentrazione di Gea S.p.A. di Pisa (PI), Publiservizi S.p.A. di Empoli(FI), Cerbaie S.p.A. di Pontedera (PI), Coad S.p.A. di Pescia (PT), Aquapur S.p.A. di Capannori(LU). L'Autorità di Ambito n°2, denominata "Basso Valdarno", con deliberazione del 21/12/01 ha affidato in via esclusiva ai sensi della legge 36/94 e ai sensi della L.R. 81/95 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito territoriale al Gestore Unico Acque S.p.A.

Con legge regionale Toscana n. 69 del 28/12/2011, L'A.I.T, Autorità Idrica Toscana, è subentrata ai precedenti ambiti territoriali nelle funzioni di programmazione organizzazione e controllo del servizio.

Coerentemente agli impegni stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio, Acque S.p.A. ha espletato una gara ad evidenza pubblica a livello europeo per la selezione di un partner privato, che si è conclusa entro i tempi previsti con l'aggiudicazione del 45% del capitale sociale al raggruppamento formato da Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A., Vianini S.p.A., Degrémont S.p.A., C.T.C. s.c.a r.l..



Il Comune di Pescia partecipa al capitale sociale Acque spa tramite il Consorzio C.O.A.D Consorzio acque e depurazione in liquidazione volontaria.

Il COAD ha sottoscritto n. 159.694 azioni da € 1 cda. corrispondenti all' 1,60448% del capitale sociale per cui la quota sottoscritta dal Comune è pari allo 0,80224% del capitale sociale corrispondente a n. 79.847 azioni del valore complessivo di € 79.847,00.

La società ha per oggetto la gestione il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n.36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle disposizioni attuative della Regione Toscana.

Acque S.p.a detiene le seguenti società e partecipazioni:

Acque Industriali Srl 100%

Acque Servizi Srl. 100%

Le soluzioni Società Consortile a r.l. 59,55%

Ingegnerie Toscane Srl 48,22%

Aquaser Srl 5,08%

TiForma Scrl 4,05%



La società ha adottato il mod. 231

La società ha adottato la carta dei Servizi.

Obiettivi strategici della società:

-attuazione di un piano ventennale di investimenti per 651 milioni di euro, volto a garantire standard qualitativi del servizio acquedotto sempre più elevati e a estendere in tutta l'area servita un efficiente sistema di fognatura e depurazione, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

- Utilizzare, per ogni singola organizzazione, tecnologie volte al miglioramento continuo della qualità dei servizi, della tutela ambientale e della sicurezza;

- Migliorare la performance energetica dell'organizzazione all'interno del Sistema di gestione integrato, sulla base di approfondimenti e di analisi effettuati nelle macro-aree della captazione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, sollevamento e trattamento acque reflue;

- Implementare a livello integrato metodi efficaci di comunicazione con le parti interessate, migliorando costantemente sia i mezzi di comunicazione, sia gli strumenti di intervento a fronte di richieste;

- Valutare periodicamente, per mezzo di audit interni, la conformità del Sistema di Gestione Integrato alle norme di riferimento, alla propria politica e a quanto pianificato e programmato; in particolare andando a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso i riesami periodici della direzione;

- Perseguire la continua innovazione tecnologica degli impianti e delle reti al fine di aumentare la propria capacità produttiva e migliorare l'efficacia ed efficienza delle lavorazioni effettuate nel rispetto di tutti i principi di sicurezza e salute dei propri lavoratori, tutela ambientale, efficienza energetica e sostenibilità d'azione;

- Attuare il continuo miglioramento dei canali di comunicazione, informazione e coinvolgimento degli stakeholder;

Si evidenziano i risultati economici dell'ultimo triennio:

Numero degli amministratori: 9



Numero di dipendenti: 366 (solo Acque S.p.a)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
11.331.809,00	8.926.091,00	5.596.531,00
Fatturato		
2011	2012	2013
109.912.559,00	109.935,803,00	116.209.388,00

Acque S.p.a**Stato patrimoniale**

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
F) Immobilizzazioni	314.224.297,00	343.084.117,00	351.639.690,00
G) Attivo circolante	88.884.930,00	95.118.149,00	85.843.228,00
H) Ratei e risconti	2.082.930,00	426.617,00	378.769,00
Totale Attivo	405.191.235,00	438.628.883,00	437.861687,00
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	65.575.151,00	70.121.871,00	76.718.403,00
G) Fondi per rischi ed oneri	4.269.076,00	12.012.328,00	12.181.170,00*
H) Trattamento di fine rapporto	5.226.502,00	5.110.481,00	4.965.399,00
I) Debiti	289.079.072,00	308.184.675,00	301.422.121,00
J) Ratei e Risconti	41.041.434,00	43.199.528,00	42.574.594,00



Totale passivo	405.191.235,00	438.628.883,00	437.861.687,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

*Il Fondo rischi ed oneri risulta composto per Euro 11.300.684,00 per accantonamento rischi come segue:

Rischi per franchigie assicurative per Euro 1.172.555,00

Rischi per contenziosi previdenziali per Euro 73.879,00

Rischi per canoni di concessione da definire per Euro 1.398.959,00 - riferiti a canoni di derivazione sorgente/pozzo di competenza provinciale.

Rischi per sanzioni e penalità da accertare per Euro 493.843,00 (si tratta di sanzioni potenziali per verbali relativi a verifiche ispettive e penalità tariffarie stimate con riferimento al disciplinare tecnico).

Rischi per cause legali in corso Euro 1.296.326,00.

Rischi per importi stimati riferiti alla Sentenza del Tar Toscana del 22/04/2013⁴ per Euro 5.993.954,00,

Accantonamenti per altri rischi (comportamenti infedeli dei dipendenti, per canoni da definire con al provincia di Pisa ecc) per Euro 871.168,00.

Il Fondo oneri futuri di Euro 880.485,00, è composto dal fondo imposte differite e dal fondo oneri per importi da sostenere presumibilmente per l'emissione delle bollette riferite a consumi stimati ed indicati tra i ricavi da fatturare agli utenti.

Acque S.p.a

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	134.609.104,00	130.072.842,00	135.659.916,00

⁴ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana si è espresso il 22 aprile 2013 in merito al ricorso contro la Co.N.Vi.Ri. - Commissione Nazionale per la Vigilanza Sulle Risorse Idriche, per l'annullamento della delibera n. 60 del 27 aprile 2011 della Co.N.Vi.Ri. stessa, riferita al riesame della revisione per il triennio 2005-2008 del piano d'ambito dell'AATO 2 Toscana - Basso Valdarno. La Sezione, superando il parere contrario espresso in precedenza (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010 n. 6863), ha manifestato la propria adesione all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011 n. 5788) ed ha quindi deciso per il rigetto del ricorso. A copertura degli eventuali effetti sul bilancio di Acque SpA, sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi decorrere da 2012.



B) Costi di produzione	-111.711.064,00	-110.450.175,00	-118.108.895,00
Differenza	22.898.040,00	19.622.667,00	17.551.021,00
C) Proventi e oneri finanziari	-5.088.844,00	-6.959.056,00	-7.023.342,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-7.107,00	46.650,00	
E) Proventi ed oneri straordinari	-43.522,00	1.065.971,00	90.286,00
Risultato prima della imposte	17.758.567,00	13.776.032,00	10.617.965,00
Imposte	6.426.758,00	4.849.941,00	4.021.434,00
Risultato d'esercizio	11.331.809,00	8.926.091,00	6.596.531,00

SPES S.c.a.r.l

La società, costituita in data 24 maggio 2004 come società per azioni, è a totale partecipazione pubblica.

In data 4/12/2012 è stata modificata la forma giuridica e trasformata in Società consortile a responsabilità limitata. In tale occasione è stato modificato lo statuto societario recependo la normativa comunitario in materia di controllo analogo.

Il Comune di Pescia partecipa al capitale sociale per un percentuale del 12,18% per l'importo complessivo di Euro 91.350,00. (capitale della società è pari ad Euro 750.000,00).

L'attività principale è inerente alla gestione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Pistoia. La proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi sono ubicati.

Più dettagliatamente la SPES S.c.a.r.l gestisce tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia attraverso prestazioni amministrative, tecniche e contabili per mezzo delle quali si assicura



il costante e corretto utilizzo del patrimonio, nonché il rapporto giuridico-economico con l'utenza insediata.

Sinteticamente le attività sono le seguenti:

- stipula dei contratti di locazione;
- consegna degli alloggi agli assegnatari e ripresa in consegna degli alloggi rilasciati;
- accertamento periodico e dinamico dei redditi delle famiglie assegnatarie;
- determinazione, aggiornamento, ricalcolo dei canoni di locazione
- controllo sulle variazioni intervenute nei nuclei familiari degli assegnatari;
- recupero delle somme dovute dall'utenza per i servizi a rimborso
- contestazione dei ritardati pagamenti ed applicazione delle eventuali penalità;
- esercizio delle azioni, giudiziali ed extragiudiziali, avverso gli inadempimenti degli obblighi contrattuali o condominiali;
- partecipazione e controllo sull'attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista;
- attivazione delle necessarie forme di amministrazione e gestione nei fabbricati interamente di proprietà comunale;
- rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori richiesti dai singoli assegnatari a proprie cura e spese;
- accatastamento degli immobili e successivi aggiornamenti;
- gestione del procedimento di alienazione degli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati ai sensi della Legge 560/1993;
- attuazione dei programmi di manutenzione, di recupero edilizio nonché di nuova costruzione rivolti alla conservazione o all'incremento del numero di alloggi attraverso lo studio, la progettazione, e l'esecuzione degli interventi per conto dei Comuni proprietari;
- attività di pronto intervento e manutenzioni ordinarie, con esclusione di riparazioni o interventi posti a carico degli assegnatari, a norma di contratto e di regolamento;

La società non possiede partecipazioni societarie.

Numero di amministratori: 3

Numero di dipendenti: 26



Si evidenziano i risultati economici dell'ultimo triennio:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
9.753,00	196.816,00	111.550,00

Fatturato		
2011	2012	2013
8.600.828,00	8.657.971,00	6.514.568,00

Spes. Scarl

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
F) Immobilizzazioni	6.495.646,00	5.888.558,00	5.638.501,00
G) Attivo circolante	20.391.792,00	18.446.258,00	19.027.455,00
H) Ratei e risconti	26.474,00	25.618,00	24.858,00
Totale Attivo	26.913.912,00	24.360.434,00	24.690.814,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	2.006.755,00	2.203.569,00	2.315.119,00
G) Fondi per rischi ed oneri	51.590,00	47.283,00	100.254,00



H) Trattamento di fine rapporto	319.639,00	374.208,00	393.809,00
I) Debiti	24.520.196,00	21.716.812,00	21.871.545,00
J) Ratei e Risconti	25.735,00	18.562,00	9.817,00
Totale passivo	26.913.915,00	24.360.434,00	24.690.814,00

S.p.e.s Sc.a.r.l**Conto Economico**

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	10.282.084,00	8.232.716,00	6.927.961,00
B) Costi di produzione	-10.070.752,00	-7.584.463,00	-6.714.767,00
Differenza	211.332,00	648.253,00	213.194,00
C) Proventi e oneri finanziari	-86.886,00	-44.870,00	15.931,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	9.907,00	-214.574,00	45.578,00
Risultato prima della imposte	134.353,00	388.809,00	274.703,00
Imposte	124.600,00	191.993,00	163.155,00
Risultato d'esercizio	9.753,00	196.816,00	111.548,00

**Fidi Toscana S.p.a**

Società per azioni costituita in data 19 febbraio 1975. per volontà della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione **Il Comune di Pescia detiene una percentuale del capitale sociale (complessivamente ammontante ad euro 150.447.184,00) pari allo 0,0001% la partecipazione è pari- ad Euro 520,00.**

La società ha lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie. Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario. Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese. Fidi Toscana è operativa anche nella finanza di progetto fornendo la consulenza finanziaria agli enti locali, alle loro aziende e società, nonché organizzando operazioni di project financing. Fidi Toscana, con le sue attività, vuole rappresentare uno strumento al servizio delle imprese in grado di fornire risposte adeguate al fabbisogno finanziario correlato alle esigenze di sviluppo.

La Società può svolgere i servizi accessori previsti dal IV comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 415/96 lettere c), d), e) ed f).

La Società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. Alla Società sono precluse:

- la raccolta del risparmio al pubblico sotto qualsiasi forma;
- le operazioni che, per le loro caratteristiche, abbiano natura di salvataggio ovvero siano finalizzate al recupero delle ragioni di credito dei soci;
- le operazioni di finanziamento diretto a imprese;
- la gestione di patrimoni mobiliari per conto terzi, con divieto di assumere mandati con o senza preventivo;

Fidi Toscana S.p.a detiene le seguenti partecipazioni:

Grosseto Sviluppo Spa

Valdarno Sviluppo Spa



Città di Pescia

Comune di Pescia

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Patto duemila Scrl

Polo Navacchio Spa

Ti Forma Scrl

Biofound Spa

Pont-Tech Scrl

Fin.Pa.s. Srl

-numero di dipendenti :83

-numero di amministratori:11

Essendo la quota di partecipazione assolutamente non significativa si omette la rappresentazione sintetica dei dati di bilancio.

IV -Relazione

Toscana Energia Spa

La società svolge un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica a rete e pertanto **la partecipazione va mantenuta** ricorrendo i presupposti previsti dal comma 611 dell' art. 1 della legge di stabilità.

Si rileva altresì che:

- La società è nata per volontà della Regione, dall'aggregazione delle aziende del territorio operanti nel settore del gas e pertanto le maggiori dimensioni consentono un'azione efficace e lo sfruttamento delle economie di scala.
- la società è in crescita ed ha acquisito partecipazioni in società operanti in settori comunque strategici volti ad una qualificazione della vivibilità urbana e a vantaggio della platea degli utenti (fonti alternative e rinnovabili come il solare fotovoltaico teleriscaldamento, attraverso Toscana Energia Green);
- presenta una situazione economica finanziaria, come desumibile dai bilanci dell'ultimo triennio, positiva e a rendimenti crescenti;
- Si è rafforzato il processo di condivisione e definizione degli obiettivi strategici delle società tra gli enti pubblici azionisti e il partner privato, anche tramite la sottoscrizione del "Patto di Sindacato di voto" recentemente rinnovato.

Cosea Ambiente S. p.a.

La società svolge un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica e pertanto **la partecipazione va mantenuta** ricorrendo i presupposti previsti dal comma 611 dell' art. 1 della legge di stabilità.

Nelle more dell'approvazione della gara di aggiudicazione al gestore Unico secondo la procedura prevista dalla Regione in attuazione della

normativa di riferimento in materia⁵, si è proceduto alla proroga del contratto in essere.

Si rileva altresì che la società ha operato per un contenimento dei costi di funzionamento ai sensi della lett. e) del comma 611 dell'art.1 della Legge di stabilità, adottando i seguenti provvedimenti:

- "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di reclutamento e di gestione del personale di Cosea Ambiente S.p.a", nel quale in particolare, si stabilisce che le assunzioni di personale devono essere effettuate nel rispetto degli obiettivi stabiliti nei contratti di servizio e nel rispetto dell'equilibrio economico della Società;

⁵ **Art. 3-bis.** *Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'[articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'[articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2014, n. 15](#), il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'[articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'[articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966](#). Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

- Riduzione dei compensi e del numero di amministratori ai sensi del D.l n. 78/2010 e D.l n. 95/2012

Acque S.p.a

La società svolge un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica a rete e pertanto **la partecipazione va mantenuta** ricorrendo i presupposti previsti dal comma 611 dell' art. 1 della legge di stabilità.

Si rileva altresì che:

- Il servizio è gestito per Ambiti territoriali ottimali, come previsto dalla normativa di cui alla legge 138/2011 al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
- La società rispetta tutti gli altri requisiti indicati dall'art. 1 comma 611. Si rileva che la quota di partecipazione al capitale sociale dello 0,80224% è minima e ciò rende critica la possibilità di esercitare un'influenza soprattutto al fine di impartire l'indirizzo indicato al punto e) del comma 611 affinché la stessa operi per le economie di governance, anche attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- Relativamente al rendimento dell'azienda, che presenta un trend decrescente nel triennio 2011-2013, si fa presente che l'azienda ha operato in un periodo di transizione apertosi con il referendum 2011 per l'abrogazione dell'art. 154 del Decreto legislativo n. 152/2006 nella parte che disponeva che la tariffa del servizio idrico fosse determinata tenendo conto dell'adeguata remunerazione del capitale investito; ciò aveva creato un situazione che, di fatto rischiava di bloccare gli investimenti delle aziende e in alcuni casi di mettere a rischio il loro equilibrio finanziario.

S.p.e.s S.c.a.r.l

La S.p.e.s. è una società strumentale che svolge un servizio pubblico privo di rilevanza economica.



Si ritiene che la società, che opera in regime di affidamento diretto e per il quale sussistono tutti i presupposti di legge, (capitale interamente pubblico, servizi svolti esclusivamente per il socio pubblico, controllo analogo) abbia per oggetto un attività di servizio strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si ritiene che la società, operando non solo per il Comune di Pescia ma per tutti i comuni della provincia di Pistoia, possa gestire i servizi oggetto dell'attività, con maggiori efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla gestione in economia. La partecipazione **va mantenuta** ricorrendo i presupposti legali.

Si rileva che sono oggetto di attenzione, nell'ottica di un miglioramento dei rendimenti economici della Società, dell'attività svolta dalla stessa per conto dei comuni, nell'interesse finale dell'utenza, i seguenti punti:

- definizione di modalità operative omogenee di gestione dei rapporti tra Spes e Comuni;

- definizione di un protocollo di azioni da intraprendere nei casi di occupazioni abusive;

- riduzione tendenziale dei costi di ristrutturazione degli immobili anche infondendo negli inquilini la consapevolezza che una buona conduzione degli alloggi, riducendo i costi di ristrutturazione, può comportare anche per loro un beneficio in termini economici, oltreché una riduzione della tempistica di assegnazione)

- progettazione di percorsi comuni con le istituzioni e le associazioni operanti nel settore sociale, per incrementare anche le chances di riduzione del numero di assegnatari non rispettosi del regolamento di Utenza e delle regole del corretto modo di abitare.

- indirizzare le future opere edili con l'obiettivo non secondario di massimizzazione del risparmio energetico, in modo da ridurre i costi a carico degli inquilini e conseguentemente prevenire e ridurre la morosità.

- Sul piano organizzativo, sempre nell'ottica del contenimento dei costi e dell'aumento dell'efficienza e della valorizzazione delle



risorse umane, la società sta effettuando una valutazione sull'organizzazione del personale;

In applicazione del D.L 90/2014, è stata operata a partire dal 01/01/2015, una riduzione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione del 20%. Fra i membri del Consiglio di Amministrazione e' nominato un dipendente del Comune di Pescia il quale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L 95/2012 , convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, non percepisce alcun compenso. E' in fase di predisposizione il modello Organizzativo di cui al D. Lgs.vo 231/2001

Fidi Toscana S.p.a

La società, offre un servizio strumentale nel settore del credito. La partecipazione dell' ente, con la sottoscrizione del capitale sociale nella percentuale dello 0,0001% per un valore nominale di Euro 520.00, non può certo definirsi **strategica** e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali e dunque la stessa è **non detenibile** ai sensi dell'art. 1 comma 611 della legge di stabilità. Per quanto sopra, pur nella consapevolezza che i risparmi conseguibili siano irrisori, si intende procedere alla **dismissione della partecipazione**.

Il procedimento dovrà concludersi entro il 31/12/2015 nel rispetto delle norme di cui all'art. 2437 del Codice civile e nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto Societario.

Pescia, 24/03/2015

Il Sindaco
Oreste Giurlani